REGOLAMENTO (CEE) N. 2911/91 DELLA COMMISSIONE

del 2 ottobre 1991

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, previa trasformazione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 673/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87 (4), ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte giacenti nei magazzini d'intervento comunitari ;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni ; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano ; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento dell'Unione Sovietica è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87 (6), destinate ad essere trasformate ed esportate a destinazione di detto paese ;

considerando che, dati i problemi tecnici legati alla trasformazione, occorre prorogare di un mese il termine per la presa in consegna delle scorte d'intervento ; che, data l'urgenza e la peculiarità dell'operazione e tenuto conto delle necessità di controllo, occorre stabilire modalità speciali, in merito soprattutto al quantitativo minimo da acquistare ;

considerando che, per il corretto svolgimento dell'operazione, occorre stabilire un limite di tempo per la trasformazione e l'esportazione di tali carni ;

considerando che, a garanzia della trasformazione delle carni e della loro esportazione verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione delle cauzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) e paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84 ;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2892/91 (8) ; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso ;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 673/91 della Commissione (9) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 40 000 t di carni disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1991.

2. Tali carni devono essere trasformate nei prodotti elencati all'allegato I e esportate in Unione Sovietica.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2182/77.

4. Le qualità e il prezzo minimo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 sono indicati nell'allegato II.

5. Le offerte sono valide soltanto se :

— riguardano un quantitativo minimo globale di 10 000 t di carni disossate ;

— vertono su una partita contenente tutti i tagli figuranti nell'allegato III, secondo la ripartizione ivi indicata e recano un prezzo unico per tonnellata, espresso in ecu, della partita così composta ;

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.
(3) GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.
(4) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.
(5) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.
(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.
(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 275 del 2. 10. 1991, pag. 6.
(9) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 24.

— sono presentate da una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività nell'industria di trasformazione per la fabbricazione di prodotti contenenti carni bovine ed è regolarmente iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

— contengono l'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

6. Sono prese in considerazione solamente le offerte pervenute all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 10 ottobre 1991.

7. Gli interessati possono ottenere informazioni sui quantitativi e sui luoghi di magazzinaggio rivolgendosi all'indirizzo indicato nell'allegato IV.

Articolo 2

1. In deroga al disposto dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2539/84, il termine di presa in consegna ivi definito è portato a sei mesi.

2. I richiedenti possono incaricare un mandatario di prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso il mandatario presenta le offere o eventualmente le domande di acquisto dei richiedenti che rappresenta.

3. Gli acquirenti e i mandatari di cui al paragrafo 2 tengono una contabilità aggiornata dalla quale si possano desumere la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per verificare che vi sia corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e dei prodotti trasformati.

4. In deroga al disposto dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione deve aver luogo entro nove mesi e la relativa prova deve essere presentata nei dieci mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di vendita.

5. In deroga alle disposizioni di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2182/77, il coefficiente applicabile ai prodotti contenenti l'80 % o più di carne è pari a 1,75.

6. I prodotti trasformati devono essere esportati nei dodici mesi successivi alla data di stipulazione del contratto di vendita.

Articolo 3

1. L'importo della cauzione prevista all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2539/84 è fissato a 10 ecu per 100 chilogrammi.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 le cauzioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera (a) dello stesso articolo sono sostituite da una sola cauzione.

L'importo della cauzione è fissato a 400 ecu per 100 chilogrammi di carne disossata.

Con riferimento alla cauzione, la trasformazione della carne acquistata nei prodotti di cui all'allegato I e la loro importazione in Unione Sovietica alle condizioni stabilite dal presente regolamento constituiscono un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1].

Le altre disposizioni dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2539/84 restano di applicazione, per quanto di ragione.

Articolo 4

I prodotti esportati nel quadro del presente regolamento beneficiano di restituzioni soltanto se sono fabbricati a norma del regolamento (CEE) n. 2388/84 [2] e se sono contemplati nei codici per le restituzioni 1602 50 90 120 o 1602 50 90 320 conformemente al regolamento (CEE) n. 3445/89 della Commissione [3].

Gli importi delle restituzioni e il tasso di conversione agricolo sono quelli in vigore alla data indicata all'articolo 1, paragrafo 6.

Articolo 5

Nella parte II dell'allegato del regolamento (CEE) n. 569/88 — « Prodotti aventi utilizzazione o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I » — è aggiunta la seguente voce 39 e relativa nota in calce:

« 39. Regolamento (CEE) n. 2911/91 della Commissione, del 2 ottobre 1991, relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Unione Sovietica, previa trasformazione, recante modifica del regolamento (CEE) n. 569/88 e abrogazione del regolamento (CEE) n. 673/91 [39].

Sulle carni spedite destinate alla trasformazione:

Casella 44 del documento amministrativo unico, ovvero nella casella più idonea del documento utilizzato: Destinate all'esportazione previa trasformazione [Regolamento (CEE) n. 2911/91].

---

[39] GU n. L 276 del 3. 10. 1991, pag. 28. »

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 673/91 è abrogato.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

---

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
[2] GU n. L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.
[3] GU n. L 336 del 20. 11. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2

A. CORNED BEEF

Requisiti in materia di composizione e di qualità

Corned beef costituito esclusivamente da carni bovine :

a) umidità : massimo 60 % ;

b) sostanze proteiche : minimo 21 % ; la proporzione di proteine collagene non deve costituire più del 30 % del contenuto proteico globale ;

c) grassi : massimo 15,5 % ;

d) sale : massimo 2 %, 50 ppm di nitrati totali, espressi in nitrati di sodio ;

e) zucchero : massimo 1 % ;

f) ceneri : massimo 3,5 %.

Il prodotto non deve contenere sostanze estranee, né alcun additivo, in particolare addensanti diversi dal collagene dei tendini. Non deve essere inoltre macinato finemente e non deve presentare odori o sapori sgradevoli.

B. CARNI BOVINE IN GELATINA

Requisiti relativi alla composizione e alla qualità

— Esclusivamente carne bovina cotta (minimo 80 %) e gelatina

a) umidità : massimo 75 % ;

b) proteine : minimo 15 % ;

c) grassi : massimo 7 % ;

d) sale : massimo 2 % ;

e) ceneri : massimo 3 %.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — ANEXO II

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkter Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Mindstepriser i ECU/ton Mindestpreise, ausgedrückt in ECU/Tonne Ελάχιστες τιμές πωλήσεως εκφραζόμενες σε Ecu ανά τόνο Minimum prices expressed in ecus per tonne Prix minimaux exprimés en écus par tonne Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Preço mínimo expresso em ecus por tonelada
Ireland	— Boneless cuts from : Category C, classes U, R and O	40 000	1 325 (1)

(1) Precio mínimo por cada tonelada de producto de acuerdo con la distribución contemplada en el Anexo III.

(1) Minimumspris pr. ton produkt efter fordelingen i bilag III.

(1) Mindestpreis je Tonne des Erzeugnisses gemäß der in Anhang III angegebenen Zusammensetzung.

(1) Ελάχιστη τιμή ανά τόνο προϊόντος σύμφωνα με την κατανομή που αναφέρεται στο παράρτημα III.

(1) Minimum price per tonne of products made up according to the percentages referred to in Annex III.

(1) Prix minimum par tonne de produit selon la répartition visée à l'annexe III.

(1) Prezzo minimo per tonnellata di prodotto secondo la ripartizione indicata nell'allegato III.

(1) Minimumprijs per ton produkt volgens de in bijlage III aangegeven verdeling.

(1) Preço mínimo por tonelada de produto segundo a repartição indicada no anexo III.

ANEXO III — BILAG III — ANHANG III — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — BIJLAGE III — ANEXO III

Répartition du lot visé à l'article 1er paragraphe 5 deuxième tiret
Distribución del lote contemplado en el segundo guión del apartado 5 del artículo 1
Repartição do lote referido no nº 5, segundo travessão, do artigo 1º
Κατανομή της παρτίδας που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 5 δεύτερη περίπτωση
Fordeling af det i artikel 1, stk. 5, andet led, omhandlede parti
Verdeling van de in artikel 1, lid 5, tweede streepje, bedoelde partij
Repartition of the lot meant in the second subparagraph of Article 1 (5)
Zusammensetzung der in Artikel 1 Absatz 5 zweite Gedankenstrich genannten Partie
Composizione della partita di cui all'articolo 5, secondo trattino

Cuts *Teilstücke* *Tagli* *Deelstukken* *Udskæringer* *Τεμάχια* *Cortes* *Cortes* *Découpes*	*Weight percentage* *Gewichtsanteile* *Percentage del peso* *% van het totaalgewicht* *Vægtprocent* *Ποσοστό του βάρους* *Percentagem do pesa* *Porcentaje en pesa* *Pourcentage du poids*
Striploins	5,5
Insides	9,1
Outsides	8,6
Knuckles	5,4
Rumps	5,8
Briskets	7,9
Forequarters	30,2
Shins/shanks	6,6
Plates/flanks	20,9
Total lot Partie insgesamt Totale della partita Totale partij Vareparti i alt Σύνολο παρτίδας Lote total Lote total Lot total	100,0 %

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV — ANEXO IV

Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interventiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção

IRELAND:

Department of Agriculture and Food
Agriculture House
Kildare Street
Dublin 2
Tel. (01) 78 90 11, ext. 22 78
Telex 4280 and 5118